




AVVOCATO
LAURA
LOCATELLI
STUDIO LEGALE

COVID – 19 MISURE DI SOSTEGNO PER IL LAVORO



MISURE DI SOSTEGNO

- **Cassa Integrazione ordinaria e FIS:**

Viene istituita una causale unica dedicata "Covid-19", attivabile attraverso una procedura semplificata (informazione e consultazione pure in via telematica in massimo 3 giorni),

- nessun limite di accesso (anche chi è stato assunto da meno di 90 giorni potrà accedervi)
- non sarà conteggiata ai fini del computo totale.

Per quanto riguarda il FIS, ferma restando la possibilità di ricorrere alla causale Covid-19, l'assegno ordinario spetterà anche alle piccole imprese oggi escluse (cioè quelle comprese fra 5 e 15 dipendenti).

- **Cassa Integrazione Straordinaria e FIS di solidarietà:**

Per i lavoratori già beneficiari di questi strumenti di sostegno al reddito, si può sospendere momentaneamente l'erogazione al fine di accedere alla CIG ordinaria ovvero all'assegno ordinario del FIS con causale "Covid-19".

- **Cassa Integrazione in deroga:** tale misura:

- durerà 9 settimane;
- conta l'assegnazione di 3,3 miliardi per tutelare quei lavoratori (agricoli, pesca, terzo settore) che non hanno accesso ad ulteriori ammortizzatori sociali.

- **Quarantena:**

Viene equiparata al ricovero ospedaliero anche nel settore privato, per quanto riguarda il trattamento economico, e non sarà computabile ai fini del periodo di comporto. Per tale misura le risorse a disposizione ammontano a 130 milioni di euro.

- **Fermo ai licenziamenti:** a decorrere dal 23 febbraio e per 60 giorni, vengono sospese le procedure di licenziamento collettivo già pendenti e, nello stesso periodo, non è possibile intimare:

- nuovi licenziamenti collettivi,
- licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.



- **Premio per i lavoratori dipendenti**

Bonus di 100,00 euro per i **lavoratori dipendenti pubblici e privati**, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, hanno continuato e continuano a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020. Il premio è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga se possibile con la retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio.

- **Credito d'imposta per canoni di locazione negozi e botteghe**

Viene riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa un **credito d'imposta** nella misura del **60% dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020** di immobili rientranti nella **categoria catastale C/1 (negozi e botteghe)** al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da corona virus COVID-19. In conformità con le disposizioni contenute negli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 (recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da CoViD-19 sull'intero territorio nazionale), la misura non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità.

- **Credito d'imposta sanificazione ambienti di lavoro**

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

VADEMECUM SICUREZZA SUL LAVORO

Si riportano di seguito alcune indicazioni utili ([FONTE: FISCOETASSE.COM](https://www.fiscoetasse.com))

Contatti, esposizione, contagio: gestione dipendenti a rischio



Posto che negli ambienti di lavoro come ovunque ora va evitato il contatto che comporti rischi di contagio, va innanzitutto precisato cosa si intende per contatto stretto.

Il Contatto stretto ad alto rischio di esposizione si ha nei casi di:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d'attesa, veicolo) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 o personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni senza mascherina e guanti o con DPI non idonei;
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio

Vediamo alcuni casi pratici con la gestione operativa raccomandata :

- **Lavoratore con sintomatologia respiratoria, anche lieve, o lavoratore asintomatico che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso di COVID-19 che si presenta al lavoro:**

non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere a casa (evitando mezzi di trasporto pubblici) e di contattare il proprio Medico o ASL anche ai fini della certificazione dello stato di malattia; finché il soggetto permane all'interno dell'azienda, si deve assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri

- **Lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria):**

gli addetti al primo soccorso aziendale, dovranno indossare e far indossare al soggetto una mascherina chirurgica, far allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o utenti presenti e contattare il 118.



- **Lavoratore asintomatico durante l'attività lavorativa che successivamente a casa sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria):**

non è previsto alcun adempimento a carico del Datore di lavoro (o suoi collaboratori), se non collaborare con l'azienda sanitaria territorialmente competente mettendo a disposizioni le informazioni per la ricostruzione di eventuali contatti.

- **Lavoratore in procinto di recarsi all'estero in trasferta lavorativa:**

disporre che il Servizio di Prevenzione e Protezione acquisisca le informazioni più aggiornate sulle aree di diffusione del SARS-CoV-2 disponibili attraverso i canali istituzionali e valutare, in collaborazione con il Medico Competente, il rischio associato alla trasferta prevista. Il lavoratore deve essere informato in merito alle disposizioni delle autorità sanitarie del paese di destinazione.

- **Lavoratore in procinto di rientrare dall'estero da trasferta lavorativa:**


Va informato tempestivamente il Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente, per l'adozione di ogni misura necessaria, compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. - Si precisa che il lavoratore che rientra al lavoro dopo un periodo di assenza per malattia non necessita di alcuna specifica certificazione, ad eccezione dei periodi superiori a 60 giorni continuativi, come già previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Qual è il ruolo del medico competente?

Oltre a rendersi disponibile per informare i lavoratori sull'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle precauzioni da adottare, è importante ai fini generali della prevenzione una massima collaborazione tra il Datore di Lavoro ed il Medico Competente, con particolare riguardo ai lavoratori che svolgono o possono svolgere trasferte per motivi di lavoro in territorio Nazionale ed Internazionale, in Paesi o situazioni di volta in volta classificate a rischio dalle autorità competenti.

DVR - DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI

Il datore di lavoro (in collaborazione con il Medico Competente ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) dovrà **aggiornare il documento di valutazione dei rischi** valutando il rischio di esposizione ad agenti biologici e adotterà le misure del caso (Decreto Ministero della Salute 03/02/2020) **solo per gli ambienti di lavoro aperti al pubblico**.



DPI, igiene e sanificazione dei luoghi di lavoro contro il Coronavirus

Il Datore di Lavoro deve collaborare con le istituzioni competenti facendo rispettare le disposizioni per il contenimento della diffusione del virus SARSCoV-2. Alcuni strumenti utili sono i seguenti :

- diffusione interna delle informazioni e delle raccomandazioni del Ministero della Sanità o altre istituzioni competenti c
- favorire la modalità del lavoro a distanza (cosiddetto “lavoro agile” o “smart working”);
- evitare incontri collettivi (es. congressi, convegni), privilegiando soluzioni di comunicazione a distanza;
- privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto, o in alternativa dare disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione);
- regolamentare l’accesso agli spazi comuni (es. mense, spogliatoi, aree ritrovo), programmando il numero di accessi.
- evitare contatti stretti con soggetti che presentano sintomi respiratori senza adottare opportune precauzioni;
- mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
- disporre una adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0.1% (amuchina) o alcool , dopo la pulizia.
- Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.
- Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale provvisto di DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto; quelli riutilizzabili vanno invece sanificati.
- Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

Si ricorda che la circolare del Ministero della Sanità 0005443-22/02/2020 e aggiornamento 02.03.2020, prevede che le **mascherine FFP2 o FFP3** , sono previste solo per:

- personale sanitario in contatto con un caso sospetto o confermato di COVID-19
- personale addetto alle operazioni di pulizia di ambienti dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19.



Al di fuori di questi casi, non è previsto l'utilizzo di tali DPI, a meno che i rischi specifici legati all'attività aziendale svolta non lo prevedano già . **Il datore di lavoro deve quindi fornire eventualmente ai propri dipendenti mascherine del tipo “chirurgico”** può invece essere utilizzata da soggetti che presentano sintomi quali tosse o starnuti , in attesa di essere valutati.
